*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 166° - Numero 26**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 1° febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte



### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica



### Ministero della difesa

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 gennaio 2025.

**Abilitazione della «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Rovigo, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 22 marzo 2023, prot. 5194 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Rovigo, Via Giovanni Miani n. 33, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 9 aprile 2024;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 17 ottobre 2024 n. 243 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Rovigo, Via Giovanni Miani n. 33, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale approvato per la sede principale.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

**25A00542**

DECRETO 17 gennaio 2025.

**Autorizzazione all'Istituto «Analisi immaginativa – scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» a trasferire la sede principale di Cremona.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2023, prot. 18700 e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Analisi immaginativa - scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Cremona, da via Dante n. 209 a via Marco Furio Bibaculo n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 17 ottobre 2024, n. 243, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Analisi immaginativa - scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» è autorizzato a trasferire la sede principale di Cremona, da via Dante n. 209 a via Marco Furio Bibaculo n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

**25A00543**

DECRETO 17 gennaio 2025.

**Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale metafora» a trasferire la sede principale di Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2,

comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 27 maggio 2024 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale metafora» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Roma, da corso Trieste n. 123 a viale Eritrea n. 136, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 17 ottobre 2024, n. 243, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale metafora» è autorizzato a trasferire la sede principale di Roma, da corso Trieste n. 123 a viale Eritrea n. 136, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

**25A00544**

## MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 23 dicembre 2024.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «*Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle del Fortore».**

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo del 26 marzo 2008, n. 62, di seguito denominato codice;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, art. 6, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*», con particolare riguardo al Titolo IV, art. 41 nel merito delle disposizioni afferenti alle norme transitorie e abrogazioni;

Visto il decreto n. 19 del 26 gennaio 2021 con il quale il segretario regionale per la Puglia ha ricostituito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia;

Visto il d.s.g. n. 19 dell'11 gennaio 2024 del Segretario generale del Ministero della cultura dott. Mario Turetta, con cui è stato conferito all'arch. Maria Piccarreta l'incarico di segretario regionale del Ministero della cultura per la Puglia;

Visto il Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche PPTR) adottato con delibera di giunta regionale n. 1435 del 2 agosto 2013 ed approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, successivamente aggiornati e rettificati negli elaborati;

Considerato che a seguito di un importante lavoro di studio e concertazione, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 9607 del 6 settembre
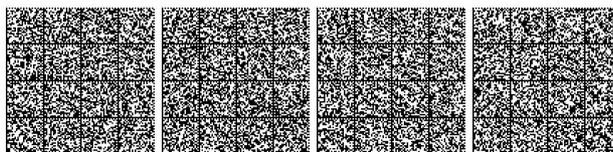
2023, inviava la documentazione relativa alla proposta di dichiarazione alla competente struttura regionale per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Visto che nei trenta giorni successivi all'invio della proposta, la regione non formulava alcuna osservazione in merito, la competente Soprintendenza, con nota prot. n. 10976 dell'11 ottobre 2023, avviava il procedimento in oggetto inoltrando la proposta di dichiarazione e pedissequa documentazione ai Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore per l'affissione sui rispettivi albi pretori (*ex* art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004);

Visto l'esito dell'avvio del procedimento e le interlocuzioni con la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, la Soprintendenza chiedeva agli enti interessati di ritirare la pubblicazione della proposta inoltrata in data 11 ottobre 2023 con nota prot. 10976 e di attendere l'invio dell'elaborato aggiornato della disciplina d'uso per la conseguente nuova pubblicazione presso gli albi pretori;

Visto che con nota prot. n. 13537 del 7 dicembre 2023, la competente Soprintendenza trasmetteva agli enti interessati la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «*Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle del Fortore» completa di disciplina d'uso ed elaborati grafici, aggiornati alle direttive formulate dalla D.G. - ABAP Servizio V;

Visto che i comuni interessati procedevano alla pubblicazione della proposta e relativa documentazione sui rispettivi albi pretori, nei termini di seguito indicati:

Casalnuovo Monterotaro: dal 21 dicembre 2023 al 26 marzo 2024;

Casalvecchio di Puglia: dall'11 dicembre 2023 al 10 marzo 2024;

Castelnuovo della Daunia: dal 19 dicembre 2023 al 18 marzo 2024;

Lesina: dal 18 dicembre 2023 al 17 marzo 2024;

San Paolo di Civitate: dall'11 dicembre 2023 all'11 marzo 2024;

Serracapriola: dal 12 dicembre 2023 al 12 marzo 2024;

Torremaggiore: dal 13 dicembre 2023 al 12 marzo 2024;

Visto che in data 26 gennaio 2024 è stata data notizia dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «*Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle del Fortore», ai sensi dell'art. 139, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale;

Visto che nei termini previsti *ex* art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 sono pervenute le seguenti osservazioni:

Ivpc Power S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3907 10 aprile 2024) + All. 2 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3870 9 aprile 2024);

Lucky Wind S.p.a: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3874 9 aprile 2024) + All. 4 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3980 10 aprile 2024);

Renvico Italy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4010 11 aprile 2024);

Repower S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4015 11 aprile 2024);

Etav S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4468 22 aprile 2024);

Sud Energy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4012 11 aprile 2024);

Terna Rete nazionale elettrica S.p.a: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3912 10 aprile 2024);

Vigreen S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3913 10 aprile 2024);

Whysol - e sviluppo S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4003 11 aprile 2024);

Renantis S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3937 10 aprile 2024);

Solar Electric S.r.l.: osservazioni + analisi critica della proposta di vincolo (prot. n. SABAP-FG 4006 11 aprile 2024);

Proprietari (Bianchi Rosalba +1) a mezzo avv. Ferrero: osservazioni prot. n. SABAP-FG 4004 11 aprile 2024;

Pacifico Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3833 9 aprile 2024);

Pacifico 2 Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3831 9 aprile 2024);

Proprietari (D'Onofrio Giuseppe e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3988 10 aprile 2024);

Proprietari (Lombardi Rocco e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4013 11 aprile 2024);

Proprietari (Di Pierro Consiglia e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4029 11 aprile 2024);

Comune di Lesina: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 2378 28 febbraio 2024);

Considerate le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza, volte al superamento delle osservazioni formulate dagli intervenuti, nonché l'accoglimento di parte delle istanze con la modifica parziale della normativa d'uso;

Visto che con nota prot. n. 32606 del 10 ottobre 2024 la DG-ABAP Servizio V ha trasmesso il verbale n. 48 del 4 ottobre 2024, relativo alla seduta dei comitati tecnico-scientifici congiunti, svoltasi il 1° ottobre, con il quale il comitato ha approvato all'unanimitá la proposta di vincolo di cui all'oggetto;

Visto il verbale col parere positivo per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia riunitasi il 30 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 41, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, secondo il disposto di cui all'art. 47 dell'abrogato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019;
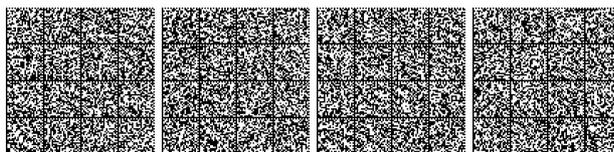
Visto l'emanato decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «*Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle Del Fortore» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)*, dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia n. 252 del 7 novembre 2024;

Vista la pubblicazione del prefato decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2024;

Vista la nota 20 novembre 2024 prot. SABAP-FG n. 13787 con cui è stata trasmessa la normativa d'uso epurata dagli errori materiali e refusi allegata al predetto provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Visto il verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia riunitasi in data 4 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 41, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, secondo il disposto di cui all'art. 47 dell'abrogato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il parere positivo nel merito dell'accoglimento della normativa d'uso così come modificata;

Ritenuta pertanto la necessità di operare un'*errata corrige* al provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico già adottato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2024;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nel territorio dei Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in provincia di Foggia e s'estende su una superficie di circa 213 km². Tale zona è così delimitata:

lato nord:

dal tratto di costa, ricadente nei Comuni di Serracapriola e Lesina, compreso tra il Canale Capo d'Acqua, posto a confine tra il Comune di Serracapriola e Chieuti, e la strada provinciale n. 35 San Severo - Marina di Lesina in territorio di Lesina;

lato ovest:

dal Canale Capo d'Acqua posto sul confine comunale tra Serracapriola e Chieuti sulla costa Adriatica, a nord, che partendo dalla foce procede in direzione sud sino ad intercettare la SS n. 16 nel territorio di Serracapriola;

dalla strada Poderale che, partendo dal punto di intersezione con la SS n. 16 in prossimità della Palude Capo d'Acqua, procede verso sud passando per C. Guerrieri, C. S. Lucia, sino a raggiungere C.S. Michele;

dal tratto di strada poderale che da C.S. Michele si immette con un lieve cambio direzionale sulla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata;

dalla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata che costeggia il V. di San Rocco, che si immette sulla strada comunale Sant'Agata di Tremiti e procede in direzione sud sino al bivio con la strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine;

dal tratto di strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine compreso tra il bivio con la strada comunale Sant'Agata di Tremiti ed il via Guglielmo Marconi;

dalla via Car. Attilio Lombardi nel tratto compreso tra via Guglielmo Marconi e via Ada Negri, nel centro urbano di Serracapriola;

dalla via A. Negri, nel tratto compreso tra via Car. Attilio Lombardi e via dei Pozzi Avellana;

dalla via dei Pozzi Avellana che procede in direzione nord, verso la contrada Avellana, e lambisce il confine nord della part.lla 925 del fg. 26 del Comune di Serracapriola;

dal confine est delle particelle 925, 826 e 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola (le particelle sono da intendersi incluse) comprese tra la via dei Pozzi Avellana e la strada comunale Defensa;

da parte della strada comunale Defensa che, partendo dalla particella 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola, procede verso sud sino all'intersezione con la via Paolo VI;

dalla via Paolo VI nel tratto compreso tra la strada comunale Defensa e la via Solferino;

dalla porzione di via Solferino, compresa tra la via Paolo VI e la via Fitto;

dalla via Fitto, nel tratto compreso tra via Solferino e via Sant'Agostino;

dal tratto di via Sant'Agostino che, partendo dall'intersezione con via Fitto, procede in direzione sud, verso via Piave sino all'intersezione con via Goffredo Mameli;

dalla via Piave nel tratto compreso tra via Goffredo Mameli via Giro Esterno;

dalla via Giro Esterno che da via Piave procede verso sud, sino ad immettersi sulla S.S.16 *ter*;

dalla SS n. 16/*ter* che dal centro abitato di Serracapriola procede in direzione sud sino all'intersezione con la SP n. 45 di Montesecco;

dalla SS n. 376, nel tratto compreso tra la SP n. 45 di Montesecco fino all'intersezione con il confine regionale il Molise;

lato sud:

dal limite amministrativo tra la Regione Puglia e la Regione Molise nel tratto compreso tra la SS n. 376 a nord, in Comune di Torremaggiore, e il Regio Tratturo n. 5 «Celano-Foggia» che lo intercetta in territorio di Castelnuovo della Daunia;

dal Regio Tratturo n. 5 «Celano - Foggia» che procede verso sud, attraversando il territorio comunale di Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia in direzione Foggia fino all'intersezione con il Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano»;

dal Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano» che partendo dalla biforcazione con il Regio Tratturo n. 5
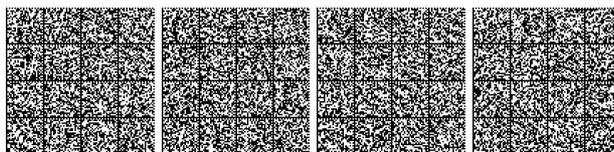
«Celano-Foggia», attraversa i territori di Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore e procede in direzione nordest fino ad intercettare la strada vicinale Tre Fontane in prossimità del canale del Frassino, nel territorio di San Paolo di Civitate;

dalla strada vicinale Tre Fontane che procede in direzione nordest, a partire dal confine comunale di San Paolo di Civitate verso la SP n. 142;

dalla SP n. 142 nel tratto compreso tra la l'intersezione con la strada vicinale Tre Fontane e la strada comunale vecchia San Paolo- Serracapriola;

dalla strada comunale vecchia San Paolo - Serracapriola nel tratto compreso tra la SP n. 142 e la sesta strada vicinale Mezzana;

dalla sesta strada vicinale Mezzana che partendo dalla strada comunale vecchia San Paolo - Serracapriola attraversa il Regio Tratturo n. 1 «Aquila - Foggia» e si immette sulla strada vicinale Titolone procedendo in direzione nordest sino all'intersezione con la strada vicinale Serracapriola - Apricena;

lato est:

dalla strada vicinale Serracapriola - Apricena nel tratto compreso tra l'intersezione di detta strada con la strada vicinale Titolone;

dalla strada vicinale Difensola, che seguendo il limite del foglio catastale n. 7, lambisce il torrente «F.so dei tre Cani», costeggia la masseria Difensola, guada il V. Carapelle in prossimità della Sorgente del Fico, sino ad immettersi nella SP n. 31 che procede verso nord;

dalla SP n. 31 che dall'intersezione con la strada vicinale Difensuola procede in direzione nord verso Lesina costeggiando la «Masseria Coppa di Rose», sino a raggiungere il complesso abbaziale «Madonna di Ripalta» a Lesina, sino ad immettersi sulla strada comunale San Severo - Acquarotta in territorio di Lesina;

dalla strada comunale San Severo - Acquarotta, nel tratto compreso tra il complesso di Ripalta e l'intersezione con la strada comunale della Stazione, in territorio di Lesina in località Capoposta;

dalla strada comunale della Stazione procede in direzione nord, sino ad intercettare la linea ferroviaria Bologna - Otranto;

dalla linea ferroviaria Bologna - Otranto, nel tratto compreso tra la strada comunale della Stazione e gira verso nord est sino ad immettersi nella contrada Limitoni, tangendo l'antico Ambulatorio e procedendo su questa strada in direzione nord verso strada comunale Rivolta;

dalla strada comunale Rivolta ce prosegue verso est sino a ad intercettare la SP n. 35;

dalla SP n. 35 che procede in direzione nord sino a raggiungere la costa.

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per i motivi indicati nella nota di avvio prot. n. 13537 del 7 dicembre 2023 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

«L'area, per cui si propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, posta a ridosso dei Monti Dauni, conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica derivante dalla compresenza di caratteristiche naturali pregevoli e di rilevanti testimonianze storiche ed archeologiche che testimoniano le diverse fasi d'uso di questo territorio.

Dal punto di vista geomorfologico, quest'area si sviluppa come un'ampia distesa subpianeggiante, attraversata e modellata dalla rete idrografica del fiume Fortore che dai bassi rilievi del subappennino digrada verso l'Adriatico, articolandosi in una serie di terrazzamenti e lievi ondulazioni collinari che costituiscono un riferimento scenografico significativo e un punto panoramico da cui è possibile godere di ampie visuali da monte a mare.

I rilievi tra Coppa Mengoni, Pezze della Chiesa e Piani di Lauria (con quote tra i 222 m e 150 m s.l.m), sono stati frequentati già a partire dal Neolitico antico e probabilmente sin dall'età del Bronzo costituivano un importante snodo connesso alla mobilità di beni e persone, riuscendo ad assolvere al tempo stesso sia ad esigenze di carattere economico e sia di tipo difensivo.

L'antico insediamento daunio di Tiati, posto in prossimità del Fortore, in posizione dominante sull'altura di Coppa Mengoni, garantiva il controllo del territorio e, per la vicinanza al fiume e a sorgenti d'acqua dolce, risultava essere un ambiente ad elevata naturalità e biodiversità, particolarmente indicato per le attività di pastorizia e di transumanza, grazie anche alla presenza di estesi pascoli nelle aree contermini.

Il paesaggio rurale che il passato ci consegna è punteggiato inoltre di numerosi manufatti rurali come masserie, poste e poderi, con funzione abitativa o produttiva-agropastorale, dislocate lungo il percorso degli antichi tracciati tratturali che detengono, nel complesso, un elevato valore storicotestimoniale in rapporto al territorio, storicamente vocato alla monocoltura cerealicola.

L'armatura insediativa storica è costituita dagli antichi tratturi, legati alla pratica millenaria della transumanza, che consentivano il transito delle greggi ed il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani abruzzesi con quelli invernali delle pianure e delle basse colline appulo-lucane, nonché il passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione. Detti tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico e ad essi va attribuito il valore di monumenti alla storia economica di questi territori, interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti nonché come testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Le componenti naturali e antropiche descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame e conservano tutt'ora un apprezzabile livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio»;
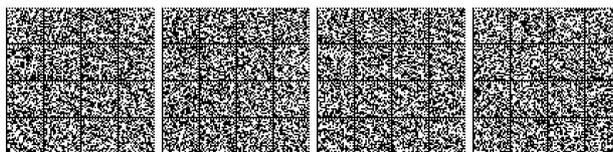
Tutto quanto ciò premesso a rettifica del DCPC n. 252 del 7 novembre 2024, il segretario regionale, presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia;

Decreta:

Il contesto «*Tiati Teanum Apulum* - *Civitate* e bassa Valle del Fortore», meglio indicato in premessa, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura. La documentazione ufficiale, parte integrante della presente dichiarazione, comprende:

1) relazione generale;

2) individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.;

3) inquadramento territoriale su ortofoto;

4) inquadramento territoriale su IGM;

5) proiezione dell'area perimetrata sui fogli catastali;

6) localizzazione dei beni culturali su C.T.R.;

7) rilievo fotografico con punti di ripresa;

8) documentazione fotografica;

9) disciplina d'uso;

10) individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia - Struttura idrogeomorfologica;

11) individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia - Struttura ecosistemica-ambientale;

12) individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia - Struttura antropica e storico-culturale;

13) individuazione delle fasce di intervisibilità dei coni visuali;

14) avvio di procedimento;

15) verbale tecnico scientifico del 1° ottobre 2024 prot. 32123 del 4 ottobre 2024.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia provvederà alla notifica della dichiarazione ai proprietari, possessori e detentori, anche mediante affissione all'albo pretorio per proprietari irreperibili o troppo numerosi, nonché al suo deposito presso il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e presso i Comuni interessati di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo Della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in Provincia di Foggia, e alla sua trascrizione nei registri immobiliari.

Il Segretariato regionale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Soprintendenza curerà la trasmissione ai comuni del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Bari, 23 dicembre 2024

*Il Segretario regionale presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia*
PICCARRETA

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Mic per la Puglia all'indirizzo: https://puglia.cultura.gov.it/ la documentazione è raggiungibile navigando attraverso il menù esteso del sito, nella sezione: Paesaggio, sottosezione: Provvedimenti emanati*

**25A00545**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 dicembre 2024.

**Scioglimento della «Giemme Service società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 70891 del 6 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Luigi Ugo Maida, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite pec dell'8 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giemme Service società cooperativa» con sede in via Tugini n. 50 - 71121 Foggia (FG) - c.f. 03125920714, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Ugo Maida, nato a Manfredonia (FG) il 2 agosto 1972 (c.f. MDALGG72M02E885K), e domiciliato in via Zuretti n. 11 - 71121 Foggia (FG).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

**25A00610**

---

DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo IAR Siltal, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale Commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del 5 aprile 2006, con il quale il Tribunale di Casale Monferrato (AL) ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di IAR Siltal S.p.a., ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo n. 270/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, con il quale sono stati nominati commissari straordinari il prof. Antonio Rizzi, il dott. Silvano Montaldo e il dott. Giovanni Morzenti;

Visto il decreto del 5 giugno 2006, con il quale il Tribunale di Casale Monferrato (AL) ha esteso procedura di amministrazione straordinaria alla società SILIA S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 giugno 2006, con il quale sono stati preposti alla società SILIA S.p.a. in a.s. i medesimi organi nominati per la procedura madre;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 maggio 2011 e del 31 maggio 2011, con i quali è stata disposta, rispettivamente, la sospensione del dott. Giovanni Morzenti e la nomina dell'avv. Antonio Casilli, quale componente del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo IAR Siltal;

Vista la nota acquisita al prot. n. 281667 del 14 settembre 2023, con la quale è stato comunicato che il dott. Silvano Montaldo è deceduto;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;
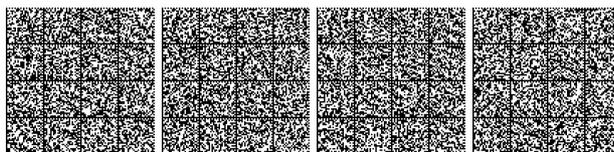
Rilevato che le procedure in argomento, aperte nel 2006 e in fase di liquidazione dal 2007, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del Prof. Antonio Rizzi e dell'avv. Antonio Casilli nelle procedure delle imprese del Gruppo IAR Siltal S.p.a.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo IAR Siltal è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00583**

---

DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Volare, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per lristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 30 novembre 2004, con il quale le società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Carlo Rinaldini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 3 febbraio 2005, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Multiservizi Telematici S.p.a.; procedura successivamente dichia-

rata chiusa, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 270/1999 con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 22/28 maggio 2013;
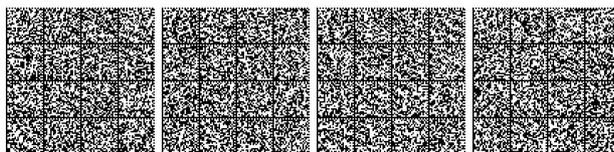
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007 con il quale il prof. Avv. Fabio Franchini è stato nominato commissario straordinario delle imprese del Gruppo Volare in a.s., a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2019, con il quale l'avv. Giorgio Zanetti è stato nominato commissario straordinario delle imprese del Gruppo Volare in a.s., in sostituzione del prof. avv. Fabio Franchini;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del cet creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura madre Volare Group S.p.a., aperta nel 2004 e in fase di liquidazione dal 2009, e le collegate procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo, tutte in liquidazione, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione dell'avv. Giorgio Zanetti nelle procedure delle imprese del Gruppo Volare;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Volare è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00584**

DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l., in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta

in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Tribunale di Napoli del 26 marzo-3 aprile 2003, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 maggio 2003, con il quale è stato nominato commissario straordinario della sopra citata procedura l'avv. Andrea Pugliese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati nominati commissari straordinari nella citata procedura, in sostituzione del sopra citato commissario decaduto, l'ing. Andrea Carli, il dott. Antonio Guarino, l'avv. Roberto Serrentino;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 14 giugno 2007, del 14 giugno 2016, del 6 dicembre 2016 e del 3 marzo 2017, inerenti alla nomina dell'organo commissariale nella citata procedura, in esito ai quali l'organo risulta composto dal prof. avv. Stefano Ambrosini, dall'avv. Nicola Marotta e dalla prof.ssa Daniela Saitta;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 agosto 2022, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso d'ufficio dall'incarico di commissario straordinario della citata procedura di amministrazione straordinaria;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura in argomento, aperta nel 2003 e in fase di liquidazione dal 2005, risulta essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata della procedura in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale Commissario straordinario in sostituzione dell'avv. Nicola Marotta e della dott.ssa Daniela Saitta nella procedura dell'Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci S.r.l.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci S.r.l. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00585**

---

DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Olcese, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del 14 dicembre 2004, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Olcese S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 17 dicembre 2004, con il quale è stato nominato commissario straordinario della sopra citata procedura il dott. Marco Taglioretti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale sono stati nominati commissari straordinari della sopradetta procedura, in sostituzione del commissario decaduto, il prof. avv. Antonio Rizzi, il dott. Giovanni Morzenti e il dott. Silvano Montaldo;

Visto il decreto del 12 aprile 2008, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 81-82 del decreto legislativo n. 270/1999, ha disposto l'estensione dell'amministrazione straordinaria della Olcese S.p.a., nei confronti della società Olcese immobiliare S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 aprile 2008, con il quale sono stati preposti alla sopra citata società controllata, attratta alla procedura di amministrazione straordinaria di Olcese S.p.a., gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 maggio 2011 e del 31 maggio 2011, con i quali è stata disposta, rispettivamente, la sospensione del dott. Giovanni Morzenti e la nomina dell'avv. Antonio Casilli, quale componente del collegio commissariale delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Olcese;

Preso atto che, con nota prot. n. 118844 del 19 aprile 2024, l'organo commissariale ha comunicato il decesso del dott. Silvano Montaldo, avvenuto l'8 settembre 2023;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura madre Olcese S.p.a., aperta nel 2004 e in fase di liquidazione dal 2006, e la collegata procedura di amministrazione straordinaria, anch'essa in liquidazione, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del prof. avv. Antonio Rizzi e dell'avv. Antonio Casilli, nelle procedure delle imprese del Gruppo Olcese;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Olcese è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00586**

---

DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Parmalat, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 24 dicembre 2003, con il quale la società Parmalat S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i successivi decreti del 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno, 30 luglio, 7 ottobre, 2 e 31 dicembre 2004, con i quali sono state attratte all'amministrazione straordinaria altre società del gruppo Parmalat, e, in particolare, Parmatour S.p.a., Hit S.p.a., Hit International S.p.a. e Parma A.C. S.p.a., tutte, allo stato, in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 giugno 2016, con il quale la dott.ssa Cristina Rivolta è stata nominata commissario straordinario delle società del Gruppo Parmalat in a. s., in sostituzione del dott. Enrico Bondi;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Parmalat, le procedure delle società Parmatour S.p.a., Hit S.p.a., Hit International S.p.a. e Parma A.C. S.p.a. sono state aperte nel 2004 e si trovano in fase di liquidazione, rispettivamente, dal 2006 per la Parmatour S.p.a. e sin dall'inizio per le restanti società, e pertanto risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione della dott.ssa Cristina Rivolta nelle procedure delle imprese del Gruppo Parmalat;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Parmalat è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00587**
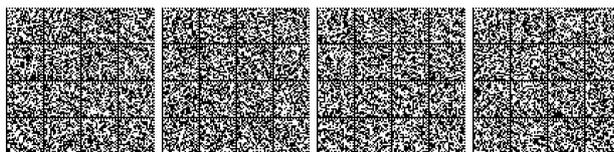
DECRETO 21 gennaio 2025.

**Nomina del commissario straordinario della Società Ittica Europea S.p.a., in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visti il decreto del Tribunale di Roma del 21 maggio 2002, con il quale la Società Ittica Europea S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 24 maggio 2002, con il quale è stato nominato commissario straordinario della Società Ittica Europea S.p.a. il dott. Eolo Poli Sandri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale è stato nominato commissario straordinario della Società Ittica Europea S.p.a. il prof. avv. Francesco Fimmanò in sostituzione del dott. Eolo Poli Sandri;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura in argomento, aperta nel 2002 e in fase di liquidazione dal 2004, risulta essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata della procedura in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del prof. avv. Francesco Fimmanò nella procedura della Società Ittica Europea S.p.a.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Ittica Europea S.p.a. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A00588**
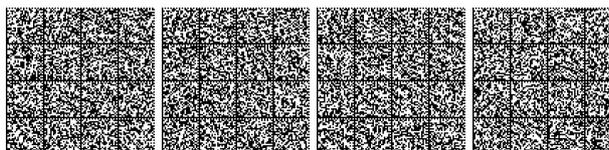
DECRETO 22 gennaio 2025.

**Scioglimento della «Campi al Bar società cooperativa a responsabilità limitata», in Marino e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato da questa Direzione generale, riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 8 aprile 2024, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 18 ottobre 2024, prot. d'ufficio n. 0092822, e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota del 5 novembre 2024, prot. d'ufficio n. 0101889, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso, in data 20 novembre 2024, dal Comitato centrale per le cooperative, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;
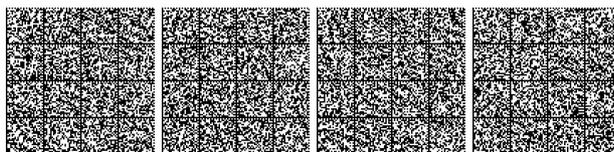
Considerato che il nominativo della dott.ssa Daniela Saitta è stato individuato — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Daniela Saitta (giusta comunicazione pec in data 16 dicembre 2024, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campi al Bar società cooperativa a responsabilità limitata» (c.f. 13978591009), con sede in via della Repubblica n. 11 - 00040 Marino, frazione Santa Maria delle Mole (RM) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Saitta, nata a Messina (ME) il 9 agosto 1962, codice fiscale STTDNL62M49F158M, domiciliata in viale Tito Livio n. 12 - 00136 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2025

*Il direttore generale:* DONATO

25A00611

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 19 dicembre 2024.

**Fondo sanitario nazionale 2024. Assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.** (Delibera n. 89/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di CIPESS», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza
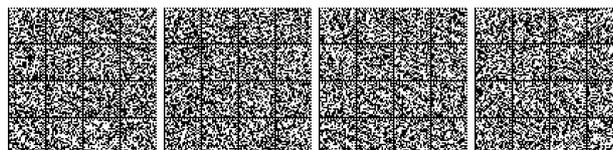
di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale, di seguito FSN, per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-*bis* del sopracitato art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le regioni, all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni, a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente; che ai sensi dello stesso comma 34-*bis* per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 34 della citata legge n. 662 del 1996, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni; che lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente; che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2024, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 231/CSR);

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 230/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2024;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 17532-P del 5 dicembre 2024, concernente il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate sulle disponibilità del FSN per l'anno 2024, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2024, in particolare il punto 1, lettera *b)*, punto 1 del deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 1.500.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che, sull'intera somma di euro 1.500.000.000, l'importo di euro 926.758.861 sia ripartito tra le regioni in base alla popolazione residente, alla data del 1° gennaio 2023, mentre il restante importo di euro 573.241.139 sia destinato e/o accantonato per specifiche finalità;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, in assenza del presidente e del vicepresidente del Comitato, il Ministro più anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
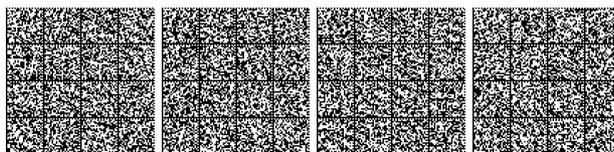
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che nella nota congiunta DIPE-MEF dell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2024 con delibera CIPESS adottata in data odierna da questo Comitato, ammontano a euro 1.500.000.000. Tali risorse sono articolate come segue:

1. euro 926.758.861 sono ripartiti ed assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni richiamato nelle premesse. L'erogazione delle quote spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 1, comma 34-*bis*, della citata legge n. 662 del 1996;

2. euro 573.241.139 vengono destinati e/o accantonati per il conseguimento delle seguenti finalità:

*a)* euro 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 401 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

*b)* euro 1.838.204 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell'anno 2023;

*c)* euro 2.502.935 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni di assistenza specialistica di pronto soccorso erogate in favore dei minori STP dall'anno 2018 all'anno 2023;

*d)* euro 10.000.000 per il finanziamento di attività di ricerca, di formazione, di prevenzione e cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinate dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

*e)* euro 1.000.000 per il potenziamento delle attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, e in particolare per le iniziative dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) destinate alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*f)* euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali ed operativi delle regioni nel campo della salute umana; in relazione a tale attività è previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-regioni, come dalla stessa richiesto in data 23 dicembre 2015 in sede di intesa sulla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015;

*g)* euro 5.000.000 da destinarsi all'Istituto superiore di sanità per l'attività di valutazione delle linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida (SNLG)», anche in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», previa presentazione di una relazione da sottoporre al preventivo parere della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute;

*h)* euro 1.500.000 in favore del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

*i)* euro 38.500.000, ai sensi all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come successivamente modificato dall'art. 4, comma 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, da ripartire con apposito decreto del Ministro della salute;

*j)* euro 8.000.000 destinati al finanziamento in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività as-

sistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, secondo le condizioni dettate dall'art. 25, comma 4-*novies* e 4-*decies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 8-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e per come stabilito con il decreto ministeriale 19 aprile 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 13 giugno 2023, Serie generale n. 136;
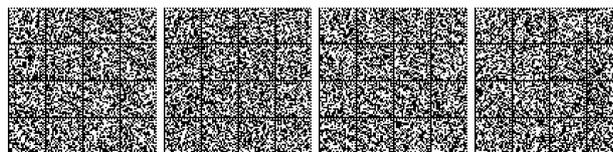
*k)* euro 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;

*l)* euro 25.300.000, ai sensi dell'art. 1, comma 406-*bis* e 406-*ter*, della legge n. 205 del 2017, per il finanziamento della sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per l'annualità 2024 previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

*m)* euro 2.600.000 destinati alla proroga del pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e, contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

*n)* euro 5.000.000 destinati al finanziamento dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica in attuazione del decreto ministeriale 23 marzo 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 19 luglio 2023, Serie generale n. 167;

*o)* euro 25.000.000 destinati all'attuazione del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 ed al riordino della rete nazionale delle malattie rare di cui all'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (Rep. atti n. 121/CSR);

*p)* euro 50.000.000 per il finanziamento delle attività delle regioni per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS), ai sensi dell'intera del 17 ottobre 2024, Rep. atti n. 188/CSR;

*q)* euro 40.000.000 destinati all'attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025 ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

*r)* euro 7.000.000 destinati al Ministero della salute per sviluppare specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, commi 9, 10 e 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».

*Il Presidente*
*Ministro dell'università e della ricerca*
BERNINI

*Il Segretario*
MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 55*

---

FSN 2024 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
(legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1, comma 34)

(Euro)

| REGIONI | RISORSE ASSEGNATE |
|---|---|
| PIEMONTE | 74.975.484,89 |
| LOMBARDIA | 175.942.565,02 |
| VENETO | 85.525.186,62 |
| LIGURIA | 26.588.192,82 |
| EMILIA ROMAGNA | 78.259.725,50 |
| TOSCANA | 64.581.541,59 |
| UMBRIA | 15.103.323,65 |
| MARCHE | 26.176.611,21 |
| LAZIO | 100.885.568,00 |
| ABRUZZO | 22.443.648,24 |
| MOLISE | 5.125.564,80 |
| CAMPANIA | 98.928.007,02 |
| PUGLIA | 68.914.664,47 |
| BASILICATA | 9.480.538,36 |
| CALABRIA | 32.566.231,33 |
| SICILIA (*) | 41.262.007,55 |
| TOTALE (**) | 926.758.861 |

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale *ex* comma 830 della legge n. 296/2006 pari al 49,11% della somma disponibile.

(**) Totale arrotondato all'unità di euro.

**25A00612**
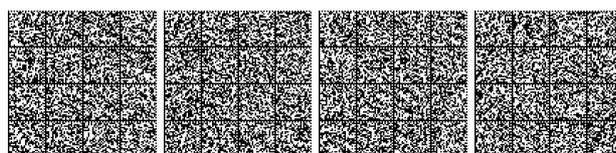
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Cletrova»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 19 del 15 gennaio 2025*

Procedura europea n. DE/H/0363/008/E/006.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLETROVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg, Germania (DE).

Confezioni:

«1 g compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734274 (in base 10) 1JD962 (in base 32);

«1 g compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734286 (in base 10) 1JD96G (in base 32);

«1 g compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734298 (in base 10) 1JD96U (in base 32);

«1 g compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734300 (in base 10) 1JD96W (in base 32);

«1 g compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734312 (in base 10) 1JD978 (in base 32);

«1 g compresse gastroresistenti» 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050734324 (in base 10) 1JD97N (in base 32).

Principio attivo: mesalazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. Falk Pharma GmbH - Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg, Germania.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00441**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sumatriptan e naprossene, «Sumanet».

*Estratto determina AAM/PPA n. 11/2025 del 17 gennaio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in seguito alla procedura di *repeat use*, modifiche editoriali,
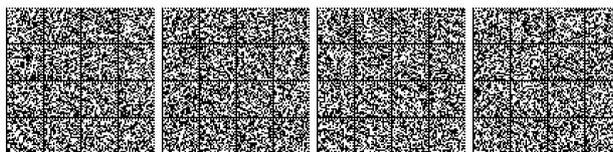
relativamente al medicinale SUMANET (A.I.C. n. 050972) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: FI/H/1108/001/II/005.

Codice pratica: VC2/2024/83.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede legale in Orionintie, 1, Fin-02200 Espoo, Finlandia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00442**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di risedronato sodico, «Actonel» e «Optinate».

*Estratto determina AAM/PPA n. 12/2025 del 17 gennaio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.8, 8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per l'aggiunta di un nuovo effetto indesiderato, adeguamento alla versione corrente del *QRD template*;

relativamente ai medicinali ACTONEL (A.I.C. n. 034568) e OPTINATE (A.I.C. n. 034570) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/736.

Codice pratica: VC2/2024/52.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede legale in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Dublino, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00443**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alcol benzilico, «Zomig».

*Estratto determina AAM/PPA n. 18/2025 del 17 gennaio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo Stato membro di riferimento (Svezia):

tipo IB - B.II.b.1.e) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sostituzione del sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

tipo IAin - B.II.b.1.b) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sostituzione del sito di confezionamento primario;

tipo IB *unforeseen* - B.II.a.3.z) Modifica nella composizione di un eccipiente del prodotto finito (modifica nella composizione dell'aroma arancia);

tipo IA - B.II.c.1.a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle specifiche;

tipo IA - B.II.c.1.b) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo IA - B.II.c.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di specifica non significativo, ad esempio soppressione di un parametro obsoleto;
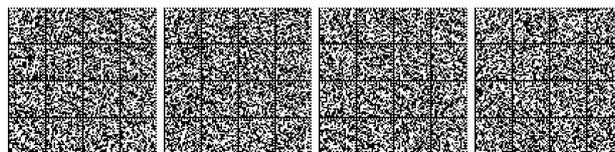
tipo II - B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

tipo IB - B.II.f.1.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito (modifica nelle condizioni di conservazione del prodotto finito: da «Non conservare a temperatura superiore a 30°C.» a «Non conservare a temperatura superiore a 25°C.»);

tipo IB *unforeseen* - B.II.b.5.z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;

tipo IA - B.II.b.3.a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

tipo IA - B.II.b.5.b) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti (Aspetto, uniformità di massa, friabilità);

relativamente al medicinale ZOMIG nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

A.I.C. 033345113 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse con contenitore;

A.I.C. 033345125 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse;

A.I.C. 033345137 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

A.I.C. 033345149 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse con contenitore;

A.I.C. 033345152 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse;

A.I.C. 033345164 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL;

A.I.C. 033345176 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL;

A.I.C. 033345188 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL;

A.I.C. 033345190 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL con astuccio;

A.I.C. 033345202 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL con astuccio;

A.I.C. 033345214 - «Rapimelt 5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL con astuccio.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 2, 4.4, 6.1 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi 2, 5 e 6 del foglio illustrativo e paragrafi 3 e 9 dell'etichettatura.

Codice pratica: VC2/2023/513.

Numero procedura: SE/H/XXXX/WS/717.

Titolare: Grunenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 - Milano, codice fiscale 04485620159.

Le modifiche autorizzate sono riportate nell'allegato I compreso alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00444**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo e fluticasone, «Salmeterolo e Fluticasone Laboratorios Support Pharma».

*Estratto determina AAM/PPA n. 19/2025 del 17 gennaio 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/785.

Cambio nome: C1B/2024/2248.

N. procedura: PT/H/2484/001-003/IB/004/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Support Pharma S.L. con sede legale in General Alvarez De Castro 39, 28010 Madrid, Spagna:

medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE LABORATORIOS SUPPORT PHARMA;

A.I.C. n.:

051082016 - «25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

051082028 - «25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

051082030 - «25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

alla società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica 26, 84083 Castel San Giorgio (SA), codice fiscale 03696500655.

Con variazione della denominazione del medicinale in BRIONEX.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00445**
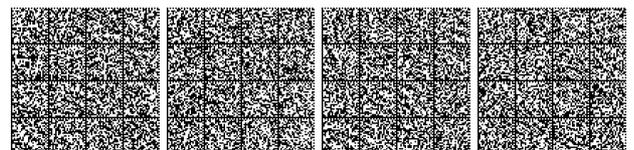
### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Ratiopharm».

*Estratto determina AAM/PPA n. 34/2025 del 17 gennaio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4 - Aggiornamento del paragrafo 4.4 dell'RCP e del paragrafo corrispondente del foglio illustrativo in merito alla comparsa di enterolitiasi in pazienti con fattori predisponenti.

Per il medicinale A.I.C. n. 033090 Acido Ursodesossicolico Ratiopharm.

Codice pratica: VC2/2023/403.

Codice procedura europea: NL/H/xxxx/WS/749.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco Strasse 3 - Ulm (Germania).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**25A00546**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosucard»

*Estratto determina AAM/PPA n. 37/2025 del 17 gennaio 2025*

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e.1.b.1-tipo IB, con conseguente immissione in commercio del medicinale ROSUCARD nelle 50 confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni autorizzate.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847510 (in base 10) 1HK76Q (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847522 (in base 10) 1HK772 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847534 (in base 10) 1HK77G (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847546 (in base 10) 1HK77U (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847559 (in base 10) 1HK787 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847561 (in base 10) 1HK789 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847573 (in base 10) 1HK78P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847585 (in base 10) 1HK791 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847597 (in base 10) 1HK79F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847609 (in base 10) 1HK79T (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847611 (in base 10) 1HK79V (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847623 (in base 10) 1HK7B7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847635 (in base 10) 1HK7BM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847647 (in base 10) 1HK7BZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847650 (in base 10) HK7C2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847662 (in base 10) 1HK7CG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847674 (in base 10) 1HK7CU (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847686 (in base 10) 1HK7D6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847698 (in base 10) 1HK7DL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847700 (in base 10) 1HK7DN (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847712 (in base 10) 1HK7F0 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847724 (in base 10) 1HK7FD (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847736 (in base 10) 1HK7FS (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847748 (in base 10) 1HK7G4 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847751 (in base 10) 1HK7G7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847763 (in base 10) 1HK7GM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847775 (in base 10) 1HK7GZ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847787 (in base 10) 1HK7HC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847799 (in base 10) 1HK7HR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847801 (in base 10) 1HK7HT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847813 (in base 10) 1HK7J5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847825 (in base 10) 1HK7JK (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847837 (in base 10) 1HK7JX (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847849 (in base 10) 1HK7K9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847852 (in base 10) 1HK7KD (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847864 (in base 10) 1HK7KS (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847876 (in base 10) 1HK7L4 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847888 (in base 10) 1HK7LJ (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847890 (in base 10) 1HK7LL (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847902 (in base 10) 1HK7LY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847914 (in base 10) 1HK7MB (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847926 (in base 10) 1HK7MQ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847938 (in base 10) 1HK7N2 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847940 (in base 10) 1HK7N4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847953 (in base 10) 1HK7NK (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847965 (in base 10) 1HK7NX (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847977 (in base 10) 1HK7P9 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847989 (in base 10) 1HK7PP (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049847991 (in base 10) 1HK7PR (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051690016 (in base 10) 1K9GK0 (in base 32).

Contestuale modifica dei paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice pratica: C1B/2024/2048.

Procedura europea: PT/H/2673/001-006/IB/009.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C -nn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00547**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo EG».

*Estratto determina AAM/PPA n. 38/2025 del 17 gennaio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): tipo II - C.I.2.b - adeguamento all'*originator* italiano (TERMADEC FEBBRE E DOLORE 500 mg compresse rivestite con film) con aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3, corrispondenti paragrafi del FI e sezione 15 delle etichette. Sono state apportante modifiche formali ed in accordo al QRD *template*

per il medicinale: PARACETAMOLO EG;

confezioni:

041467010 «500 mg compresse» - 10 compresse in blister PVC/AL;

041467022 «500 mg compresse» - 12 compresse in blister PVC/AL;

041467034 «500 mg compresse» - 20 compresse in blister PVC/AL;

041467046 «500 mg compresse» - 24 compresse in blister PVC/AL;

041467059 «500 mg compresse» - 30 compresse in blister PVC/AL;

041467061 «500 mg compresse» - 96 compresse in blister PVC/AL;

041467073 «500 mg compresse» - 100 compresse in blister PVC/AL;

041467085 «500 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

041467097 «500 mg compresse» - 250 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

041467109 «1000 mg compresse» - 8 compresse in blister PVC/AL;

041467111 «1000 mg compresse» - 16 compresse in blister PVC/AL.

Codice pratica: VC2/2023/159.

Codice procedura europea: IT/H/0381/001-002/II/023.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano, Italia (codice fiscale 12432150154).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**25A00548**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoloft»

*Estratto determina IP n. 67 del 17 gennaio 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLOFT 50 mg potahonavé tablety - 100 potahonavých tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/1093/94-A/C, intestato alla società Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi e prodotto da Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, H-2900, Komárom, Ungheria, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldalle 1, 79090 Freiburg, Germania, Haupt Pharma Latina S.r.l., S.S. 156 km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: ZOLOFT «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC - codice A.I.C.: 051812016 (in base 10) 1KF5PJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato equivalente a 50 mg di sertralina;

eccipienti: calcio idrogenofosfato diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), sodio amido glicolato (tipo *A)*, magnesio stearato (E572), ipromellosa 2910/3 mPas (E464), ipromellosa 2910/6 mPas (E464), titanio biossido (E171), macrogol 400 (E1521), macrogol 8000 (E1521) e polisorbato 80 (E433).

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Zoloft e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato.

Le compresse rivestite con film di «Zoloft» (sertralina) 50 mg sono compresse bianche divisibili a forma di capsula (10,3 × 4,2 *mm)*, rivestite con film con impresso «ZLT-50» su un lato e «Pfizer» sull'altro. Le compresse possono essere divise in parti uguali.

Officine di confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia S.r.l., viale Mantova snc - 26867 Somaglia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Zoloft» «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC - codice A.I.C.: 051812016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Zoloft» «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC - codice A.I.C.: 051812016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A00549**

# CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

## Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con determinazione del Segretario generale n. 9 del 20 dicembre 2024.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte sono stati deformati.

| Marchio | Denominazione impresa | Città |
|---|---|---|
| 23-BI | Farolfi Mauro | Occhieppo Inferiore (BI) |

**25A00593**
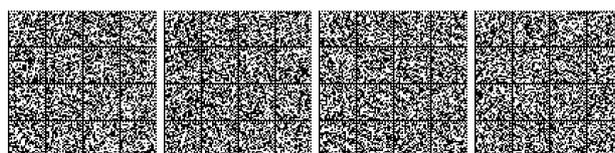
## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

### Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società SEI EPC Italia S.p.a. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi all'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 23 gennaio 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

| Denominazione | Codice MAP | Fabbri-cante | Produt-tore | Importatore | Distributore / Utilizzatore | Avviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCBOOST A | 1Aa 2213 | SEI | | | | Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.p.a. fino al 30 aprile 2025 |
| Renforcateur EPCCORD-B | 1Aa 2220 | SEI | | | | Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.p.a. fino al 30 aprile 2025 |
| Renforcateur EPCBOOST A 150 | 1Aa 2221 | SEI | | | | Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.p.a. fino al 30 aprile 2025 |
| Renforcateur EPCBOOST A 250 | 1Aa 2222 | SEI | | | | Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.p.a. fino al 30 aprile 2025 |
| Booster EPCBOOST T | 1Aa 2229 | SEI | | | | Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.p.a. fino al 30 aprile 2025 |

Il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 1, c.1 e comma 2 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/ .

**25A00613**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 231 «Margone - Malciaussia», in Usseglio

Con decreto direttoriale n. 482 datato 10 dicembre 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 231, «Margone - Malciaussia», ricadente nel territorio comunale di Usseglio (TO) avente una lunghezza complessiva di circa km 5,500.

**25A00550**

### Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare «Vinadio - Goletta - Forte Piroat», in Vinadio.

Con decreto direttoriale n. 434 datato 1° dicembre 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare «Vinadio - Goletta - Forte Piroat» ID E396959 e i pertinenti reliquati stradali corrispondenti al foglio 29, particelle 37, 39 e 42, ricadenti nel territorio comunale di Vinadio (CN), aventi una lunghezza complessiva di circa m 5.975.

**25A00551**

### Radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare «Case Cesana - Batteria Serzera», in Vinadio.

Con decreto direttoriale n. 433 datato 1° dicembre 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare «Case Cesana - Batteria Serzera» (ID E409055), ricadente nel territorio comunale di Vinadio (CN), avente una lunghezza di 2.300 metri.

**25A00552**
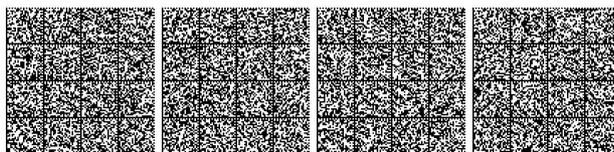
**Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 203 «Bivio km 3 Strada Madonna della Losa - Bastia», in Gravere.**

Con decreto direttoriale n. 435 datato 1° dicembre 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 203 «bivio km 3 strada Madonna della Losa - Bastia» (ID323147), ricadente nel territorio comunale di Gravere (TO) avente una lunghezza complessiva di circa m 2.000.

**25A00553**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 330/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 30 ottobre 2024.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014498/PIND-L-134 del 27 dicembre 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 330/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 30 ottobre 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari ad euro 3,00 *pro-capite*.

**25A00589**

**Approvazione delle modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri con delibera n. 43/2024 del 12 giugno 2024.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014497/MED-L-206 del 27 dicembre 2024 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM con delibera n. 43/2024 del 12 giugno 2024.

**25A00590**

**Approvazione delle modifiche al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari adottate dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti con delibera n. 6/2024 del 20 giugno 2024.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000363/GEO-L-210 del 15 gennaio 2025 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le modifiche al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari adottate dal comitato dei delegati con delibera n. 6/2024 del 20 giugno 2024.

**25A00591**

**Approvazione della delibera n. 81/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 10 settembre 2024.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000364/PSIC-L-164 del 15 gennaio 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 10 settembre 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari ad euro 110,00 *pro-capite*.

**25A00592**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-026) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**